

Allegato PTOF – a.s. 2025/2028

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo

Il Collegio dei docenti, per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, ha deliberato i criteri di cui tutti i Consigli di classe dovranno tenere conto per l'ammissione/non ammissione degli alunni all'esame conclusivo del primo ciclo, ferma restando la preventiva verifica della validità dell'anno scolastico ovvero della frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e fatte salve le specifiche deroghe (artt. 5 e 6 d.lgs 62/2017).

AMMISSIONE

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d'apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

I criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini dell'**ammissione all'esame**, sono:

- a) atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- b) continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà;
- c) concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente;
- d) numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno;
- e) progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza.

Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.

NON AMMISSIONE

Il Consiglio di classe terrà conto per la non ammissione alla classe successiva la presenza di quadro complessivo che rileva carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione; in particolare, in presenza di

- 4 o più insufficienze lievi;
- 1 insufficienza grave e 2 più insufficienze lievi;
- 2 insufficienze gravi e 1 più insufficienze lievi;
- 3 o più insufficienze gravi.

Si precisa che viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la valutazione 4 o inferiore.

(verbale Collegio dei Docenti secondaria n. 5 del 13/05/2025 – delibera n.6.4)

Nota: In ogni caso, la non ammissione potrà essere deliberata a condizione che siano stati adottati documentati interventi di recupero, che il consiglio di classe abbia adeguatamente seguito il caso nella sua evoluzione e abbia trasmesso tempestiva e chiara informazione alla famiglia e all'alunno il quale dovrà essere accuratamente preparato all'ingresso in una nuova classe.

Per gli alunni con progetti educativi personalizzati (PDP e PEI)

L'ammissione o non ammissione all'esame al termine del primo ciclo degli alunni con certificazione sarà deliberata esclusivamente sulla base del raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di programmazione individualizzata, i quali costituiscono il progetto educativo dell'alunno, ovvero il PEI o il PDP.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di adeguata e documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI e/o del PDP: consiglio di classe, famiglia dell'allievo, operatori del servizio sanitario nazionale (PEI).

In ogni caso, la non ammissione potrà essere deliberata a condizione che siano stati adottati documentati interventi di recupero, che il consiglio di classe abbia adeguatamente seguito il caso nella sua evoluzione e abbia trasmesso tempestiva e chiara informazione alla famiglia e all'alunno il quale dovrà essere accuratamente preparato all'ingresso in una nuova classe.

(verbale Collegio dei Docenti secondaria n. 5 del 13/05/2025 – delibera n.6.6)

Attribuzione del voto di ammissione

La deliberazione di ammissione viene accompagnata da un giudizio d'idoneità espresso in decimi, che tiene conto del percorso scolastico triennale e del livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Questo sarà espresso dal consiglio di classe e scaturirà dalla media pesata delle medie dei voti dei tre anni (arrotondate alla seconda cifra decimale) con i seguenti pesi: 20% della media dei voti del primo anno; del 30 % della media dei voti del secondo anno; del 50 % della media dei voti del terzo anno. Tale media pesata sarà arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Nel caso di alunni ripetenti, verranno prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva.

Su proposta di almeno un componente del Consiglio di Classe e con voto espresso all'unanimità, si potrà arrotondare il voto per eccesso se lo studente avrà dimostrato nel corso del triennio un progressivo miglioramento rispetto al percorso personale, valutando i seguenti aspetti:

- costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- partecipazione attiva e propositiva rispetto agli stimoli ricevuti;
- assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- collaborazione costruttiva con compagni ed insegnanti.

(verbale Collegio dei Docenti secondaria n. 5 del 13/05/2025 – delibera n.6.5)